



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 11 ottobre 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Prof. Daniele Piva - Presidente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

Avv. Prof. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Guido Gargiulo** (Tessera FISE 007922/G).

Premesso che

- in data 21 gennaio 2016, è pervenuta presso la Procura Federale FISE una segnalazione da parte della signora Paola Frattura (numero tessera FISE 004361/G), del Centro Ippico Porta di Roma ASD, ove la stessa ha denunciato l'abbandono del cavallo Priamos da parte del signor Gargiulo ed il mancato pagamento della pensione da parte del medesimo per il mantenimento dello stesso cavallo Priamos e del cavallo Goofir, quest'ultimo di proprietà dello stesso Gargiulo;
- in particolare, la denunciante ha precisato che il signor Gargiulo, a decorrere dal 18 ottobre 2015, ha affidato al Centro Ippico Porta di Roma ASD i cavalli denominati Priamos e Goofir "a pensione" e che in data 3 novembre 2015, senza alcun preavviso, ha trasferito il cavallo Goofir, lasciando in totale stato di abbandono il cavallo Priamos. Inoltre, il signor Gargiulo non avrebbe mai corrisposto il canone per il mantenimento dei due cavalli;
- il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Antonio Senatore, preso atto di tale segnalazione ed acquisiti ed esaminati i documenti depositati dalla tesserata signora Frattura, ha ritenuto che i fatti descritti, oltre a rilevare su un piano civilistico, costituivano una violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, realizzando un comportamento in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti, peraltro riferibile all'attività sportiva e/o federale svolta;
- per tali ragioni, con apposito atto del 16 maggio 2016, il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Antonio Senatore, ha comunicato al signor Guido Gargiulo, la conclusione della fase



di indagine, unitamente ai relativi atti, nonché l'informativa dell'intenzione di procedere al suo deferimento davanti al Tribunale Federale, assegnandogli termine per essere sentito o per il deposito di una memoria difensiva;

tenuto conto che

- alcuna memoria difensiva né tantomeno richiesta di audizione è pervenuta da parte del signor Gargiulo;
- il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Antonio Senatore, con atto di incolpazione del 14 giugno 2016, ha proceduto al deferimento del signor Guido Gargiulo, chiedendo, *ex art. 63*, comma 4, del Regolamento di Giustizia, all'Ill.mo Tribunale Federale di fissare l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare *de quo*;
- il Presidente del Tribunale Federale in data 15 giugno 2016, ha fissato la data di udienza di trattazione e discussione per il giorno 12 luglio 2016;
- all'udienza del 12 luglio 2016 è stata rilevata dal Collegio l'irregolare notifica dell'atto di deferimento, e sono stati assegnati nuovi termini alla Procura per procedere all'adempimento, con rinvio dell'udienza al 12 settembre 2016 (e successivamente al 13);
- attualmente il signor Gargiulo non risulta tesserato, per tale ragione la nuova notifica è stata effettuata con raccomandata A.R. presso indirizzo di residenza risultante dall'ultimo tesseramento;
- la raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura "*destinatario trasferito*";
- con istanza depositata il 1 settembre 2016, il Sostituto Procuratore, Avvocato Antonio Senatore, ha quindi chiesto autorizzazione alla rinotifica, autorizzazione concessa con provvedimento del 2 settembre 2016, con onere da parte della Procura Federale di deposito del certificato di residenza, depositato in data 6 settembre 2016;
- successivamente il Presidente del Tribunale Federale ha rinviato la data dell'udienza di trattazione e discussione per il giorno 5 ottobre 2016;
- all'udienza del 5 ottobre 2016, nessuno si è costituito per l'incolpato, e, pertanto, stante la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia;
- il Sostituto Procuratore Federale, richiamandosi ai propri atti, ha chiesto che il signor Guido Gargiulo venisse sanzionato con un'ammenda di Euro 2.000,00 quanto all'abbandono del cavallo e di ulteriori Euro 2.000,00 per il mancato pagamento degli oneri di scuderizzazione,

in considerazione di quanto sopra



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- il presente procedimento ha quindi ad oggetto due tipi di illeciti, il primo riguardante il pagamento di oneri di scuderizzazione relativi ai cavalli Goofir e Priamos, quest'ultimo solo nella sua disponibilità ma non di sua proprietà, il secondo riguardante il presunto abbandono del medesimo cavallo Priamos;
 - con riferimento al primo illecito appare provato, e peraltro incontestato, come l'incolpato non abbia mai provveduto al pagamento degli oneri di scuderizzazione dovuti alla signora Frattura e al Centro Ippico Porta di Roma;
 - il mancato versamento delle suddette spettanze economiche, oltre a rilevare su un piano civilistico, costituisce un illecito disciplinare espressamente previsto e sanzionato dall'articolo 1 n. 1 del Regolamento di Giustizia;
 - con riferimento al secondo illecito, relativamente all'abbandono del cavallo Priamos, a parere di questo Tribunale, la Procura Federale, attraverso la documentazione prodotta, non è riuscita a dimostrare che il signor Gargiulo fosse il soggetto titolare del cavallo, anzi dal passaporto del cavallo prodotto appare chiaro come il cavallo sia invece di proprietà della Società La Purtina S.r.l., come peraltro verificato dalla stessa Procura Federale;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in parziale accoglimento dell'atto di deferimento,

APPLICA

nei confronti del signor **Guido Gargiulo** la sanzione dell'ammenda per **Euro 2.000,00 (duemila/00)**.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al signor Guido Gargiulo, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 11 ottobre 2016.

PRESIDENTE: F.to Avv. Prof. Daniele Piva

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia

RELATORE: F.to Avv. Prof. Fabio Iudica